

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

21 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 21 LUG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Mattac	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - BONADONNA - DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N°

A102

OGGETTO:

Aut autorizzazione alla realizzazione
e all'esercizio di una sperimentale per mesi 12 (dodici) di un impianto
di trattamento e distribuzione dei reflui liquidi prodotti dallo stabilimento
della Bristol Myers Squibb Spa con sede legale e stabilimento in Serravallo
(LI)



OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio in via sperimentale per mesi 12 (dodici) di un impianto di termodistruzione dei reflui liquidi prodotti dallo stabilimento della Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e stabilimento in Sermoneta (LT), Via del Murillo Km 2,800.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTA la L.R. n° 27/98;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984;

VISTI gli artt. 27 e 28 del suddetto Decreto Legislativo, che attribuiscono alle Regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento dei rifiuti, e all'esercizio delle operazioni di smaltimento degli stessi;

VISTO l'art. 4 della L.R. 27/98 che attribuisce all'Amministrazione Regionali la competenza al rilascio delle autorizzazioni degli impianti che possono smaltire rifiuti pericolosi;

VISTA la domanda presentata dalla Bristol-Myers Squibb S.p.a., prot. n. 2070/70 del 14 giugno 1999, con la quale la medesima chiede il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, presso lo stabilimento ubicato nel Comune di Sermoneta, Via del Murillo Km 2,800, di un impianto di termodistruzione dei reflui liquidi prodotti dallo stabilimento stesso;

PRESO ATTO delle procedure di valutazione d'impatto ambientale espletate dall'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali dell'Amministrazione Regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 3845 del 24 giugno 1997 e dal Ministero dell'Ambiente (DEC/VIA/2874 dell'11 settembre 1997 e DEC/VIA/3731 del 17 maggio 1999), relative al progetto presentato dalla Bristol-Myers Squibb S.p.a.;

VISTO il verbale della conferenza ^{istitutiva} ~~di servizi~~ tenutasi il giorno 7 luglio 1999 con il quale si esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

VISTO la certificazione rilasciata dal Comune di Sermoneta prot. n. 6596/99 del 28 giugno 1999, con la quale si attesta che l'area su cui ricade lo stabilimento della Bristol-Myers Squibb S.p.a. è area a destinazione industriale, che la predetta area non risulta essere di demanio civico ne' privata gravata e che sulla predetta area non esistono

vincoli di cui all'art. 7 della L. 1497/39 e della L. 431/85 (vincoli paesaggistici) ne' vincoli archeologici;

VISTO il certificato ubicazionale prot. n. 1854 del 9 giugno 1999 rilasciato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina con il quale si certifica ancora che l'area su cui ricade lo stabilimento della Bristol-Myers Squibb S.p.a. ricade sempre all'interno dell'Agglomerato Industriale di Latina Scalo in area con identica destinazione;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Rifiuti, rilasciato con verbale della riunione del 12 luglio 1999;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98 sostituisce, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98 presentato dalla società Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede legale e stabilimento in Sermoneta (LT), Via del Murillo Km 2,800 alla realizzazione e all'esercizio in via sperimentale per mesi 12 (dodici) ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 16 della L.R. n. 27/98, di un impianto di termodistruzione dei reflui liquidi prodotti dallo stabilimento stesso, ~~per un periodo di 5 (cinque)~~ dalla data di approvazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 16 della L.R. 27/98.

La presente autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1. E' consentita la termodistruzione dei soli reflui liquidi prodotti nello stabilimento della Bristol-Myers Squibb S.p.a. si Sermoneta (LT), cioè i seguenti:

		T./Anno
Acque reflue non pre-trattabili	070501	2400
Miscela solventi organici alogenati e non	070503	2000
Miscela solventi organici con etanolo	070504	350
Miscela solventi organici	070504	650
Miscela solventi da produzioni non β -lattamiche	070504	1000
Acque reflue fluoborate	070501	1300
Acque reflue contenenti trifeniloro di alluminio	070501	1000

2. Prima dell'avvio del nuovo impianto la Bristol-Myers Squibb S.p.a. dovrà presentare all'Amministrazione Regionale un "organico manuale operativo", come previsto al DEC/VIA/2874 dell'11 settembre 1997;

3. L'impianto dovrà essere condotto e gestito in modo che vengano scrupolosamente osservati i valori limite di emissione riportati nella tabella 1 allegata al DEC/VIA/2874 dell'11 settembre 1997 e ulteriori precisazioni;
4. Nel primo anno di esercizio dovranno essere effettuati, ad opera della Bristol-Myers Squibb S.p.a., misurazioni in continuo e misurazioni periodiche; a tale fine il sistema dovrà essere corredato:
 - di idonea strumentazione per la rilevazione in continuo della concentrazione di ossigeno, della temperatura e del tenore di vapore acqueo;
 - di un congegno per la registrazione in automatico dei dati e per la ripetizione dei segnali in sala comando;
 - di un flussimetro con sonda isocinetica e con registrazione della portata;
5. I rifiuti prodotti nelle lavorazioni di termodistruzione dovranno essere opportunamente smaltiti; la Bristol-Myers Squibb S.p.a. dovrà concordare con l'Amministrazione Provinciale di Latina un organico programma che stabilisca, tra l'altro, gli inquinanti da ricercare, la frequenza dei campionamenti e le altre caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche dei rifiuti prodotti prima dello smaltimento finale;
6. In merito allo smaltimento delle ceneri solide che si depositano sul fondo della camera di post-combustione, la Bristol-Myers Squibb S.p.a. dovrà presentare all'Amministrazione Regionale un programma di verifiche e controlli analitici da realizzare nel primo anno di esercizio per individuare il più idoneo sistema di smaltimento;
7. Il controllo delle emissioni del nuovo termodistruttore dovrà essere garantito attraverso la realizzazione e la gestione di una idonea rete di sorveglianza ambientale che dovrà funzionare con almeno sei mesi di anticipo rispetto all'avvio del nuovo impianto, per tutta la durata di attività dell'impianto e per un congruo periodo successivo alla sua chiusura; tale rete dovrà comprendere un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, come previsto dal DEC/VIA/2874 dell'11 settembre 1997;
8. Per far fronte alle conseguenze di eventi eccezionali esterni nonché di anomalie di conduzione, dovrà essere predisposto sull'impianto un interlock, capace di bloccare prontamente il flusso dei liquidi e poter gradualmente spegnere l'impianto;
9. Con l'entrata in esercizio del nuovo impianto di termodistruzione, gli scarichi dello stabilimento dovranno essere ridotti come previsto nelle prescrizioni del DEC/VIA/2874 dell'11 settembre 1997;
10. La Bristol-Myers Squibb S.p.a. dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente, dopo dodici mesi e non oltre diciotto mesi dalla data di avvio del nuovo impianto, un progetto del sistema per il recupero energetico dei fumi della combustione, da attuarsi successivamente nei tempi strettamente necessari alla realizzazione dei manufatti;
11. Viene comunque prescritto un periodo di sperimentazione di 12 (dodici) mesi, al fine di espletare tutte le attività previste dal DEC/VIA/3731 del 17 maggio 1997 e nel rispetto comunque di tutte le prescrizioni previste dal DEC/VIA/2874/97;
12. Dovrà essere concordato con l'Amministrazione Provinciale di Latina un protocollo, che deve essere operativo a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto in regime di sperimentazione, che prevede un blocco automatico



REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

segue: DELIBERAZIONE n. 4102 del 21 LUG. 1999

27 LUG. 1999



- dell'alimentazione dei reflui liquidi, allorchè si verificano le condizioni previste dal DEC/VIA/3731/97;
13. La Bristol-Myers Squibb S.p.a. dovrà altresì predisporre un'indagine di mercato sulle tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni di ossido di azoto in impianti di termodistruzione di reflui liquidi;
14. Il progetto di adeguamento dell'impianto con installazione di un sistema automatico per l'abbattimento non catalitico in continuo degli ossidi di azoto, che tenga conto anche degli esiti delle indagini di cui al punto precedente, dovrà prevedere un mix ottimale di misure tecnologiche e gestionali, incluso il recupero spinto dai reflui liquidi di solventi contenenti azoto organico;
15. Allo scadere del primo semestre di esercizio dovrà essere presentato un rapporto intermedio sulla funzionalità dell'impianto, con i dati di gestione e relative emissioni, e sullo stato di avanzamento della sperimentazione riguardante gli ossidi di azoto, con particolare riferimento alla verifica della connessione tra emissioni e contenuto iniziale di azoto organico dei rifiuti e alla messa a punto ed avvio del piano sperimentale di contenimento delle emissioni. Si ravvede anche la necessità di dare le opportune indicazioni sulla natura delle ceneri prodotte durante il funzionamento della seconda linea, in modo da poterne individuare le modalità di smaltimento.

L'efficacia della presente autorizzazione è comunque subordinata all'osservanza di quanto previsto nell'allegato "A" del presente provvedimento.

La Bristol-Myers Squibb S.p.a. dovrà adempiere all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 22/97 e dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 22/97.

La Bristol Myers Squibb S.p.a. dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale e all'Amministrazione Provinciale di Latina il nome del Responsabile Tecnico dell'impianto de quo ed ogni sua eventuale autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata è soggetta a revoca qualora la gestione dell'attività esercitata risulti essere pericolosa o dannosa o nel caso di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. n. 27/98 sostituisce, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

L'Amministrazione Provinciale di Latina, a norma dell'art. 18 della L.R. n. 27/98, avrà cura di effettuare i controlli sulle attività, organizzati con periodicità almeno semestrale.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F. to PIETRO BADALONI

II. SEGRETARIO: F. to Dott. Saverio GUCCIONE

Stampa Regione Lazio

6. I valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono i seguenti:

b) Stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi - stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi:

l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la Società è autorizzata a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

Limitatamente agli impianti di incenerimento, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzato a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

In entrambi i casi l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 100.000.000.

7. a. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.

7. b. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi 2 anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.

7. c. La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto 7. b., con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle Autorità di Controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

ALLEGATO "A"**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

1. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria e perfezionamento dell'atto autorizzativo rilasciato sotto condizione sospensiva, i titolari delle Società o ditte che svolgono le seguenti attività:

- a) stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi;
- b) trattamento di rifiuti pericolosi;

2. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei successivi punti, nel termine preteritorio di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo mediante lettera raccomandata a.r., con pena di revoca dell'autorizzazione medesima. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Regione mediante lettera raccomandata a.r., della garanzia prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione.

3. La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) con versamento in numerario da effettuare presso la Tesoreria regionale;
- b) deposito di titoli di Stato presso la stessa Tesoreria Regionale
- c) prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo

4. Gli atti di fideiussione dovranno essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria, dalle Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto, Legge 12/3/1936, n° 375;
- per la polizza fideiussoria dalle Società Assicuratrici elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, come prescritto dal p. c) dell'art.1 della Legge 10/6/1982, n° 348.

5. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione la stessa dovrà essere ricostituita, entro trenta giorni dal prelievo in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nell'atto autorizzativo.